

Istituzioni religiose–militari e assistenza spirituale dalla Grande Guerra alla globalizzazione degli scenari internazionali

di Bruno Brienza

Introduzione

L'esigenza di provvedere in maniera stabile all'assistenza spirituale dei militari e dei soldati ha radici molto antiche. Dal periodo carolingio, infatti, divenne prassi abituale la presenza di una compagine di diaconi e sacerdoti organizzati, posti al seguito degli eserciti operanti. A capo di questo corpo di religiosi vi era un ufficiale ecclesiastico, cui competeva il titolo di Cappellano maggiore o Vicario castrense. Per venire incontro alle esigenze spirituali dei militari, tutti gli stati preunitari si erano dotati di cappellani militari appartenenti all'organizzazione castrense. Nel territorio del Lombardo–Veneto, già prima delle guerre risorgimentali, sebbene fosse in vigore l'ordinamento austriaco, erano presenti i cappellani militari. Nel 1803, la Repubblica italiana, succeduta a quella cisalpina per volontà di Napoleone, con un decreto del vicepresidente Francesco Melzi d'Eril ripristinò la presenza dei cappellani militari in seno all'esercito.

La figura del cappellano militare, pertanto, nasce con il preciso scopo di sopperire alle particolari cure e necessità dei fedeli in armi e alle difficoltà pratiche che ostacolavano la cura delle anime da parte dei parroci territoriali nei confronti dei soldati mobilitati sui diversi fronti per lo svolgimento delle operazioni militari. Nei Ducati di Parma e di Piacenza, dal 1816 è attestata la presenza di un tenente cappellano presso i rispettivi reggimenti; nel Granducato di Toscana, a partire dal 1839, è registrata nei ruolini matricolari dell'esercito la presenza di tre cappellani, mentre nello Stato pontificio l'ufficio di Cappellano maggiore fu istituito dal pontefice Pio IX nel corso del 1850. Nel Regno delle due

Sicilie, invece, fino al 1861 era direttamente il sovrano a nominare i cappellani militari deputati all'assistenza spirituale delle truppe. Nel 1865, il Regno d'Italia annoverava nel Regio Esercito 189 cappellani. Con l'occupazione di Roma nel 1870 e il varo delle leggi anticlericali, il numero dei cappellani militari fu progressivamente ridotto sino alla loro completa eliminazione nel 1878²⁸⁶.

Il presente *paper* intende ricostruire, sotto il profilo storico-istituzionale, la presenza e il contributo offerto dalle istituzioni religiose a quelle militari nel corso del Novecento, a partire dal trauma costituito dal primo conflitto mondiale sino alla globalizzazione degli scenari dell'attuale contesto internazionale.

La genesi dell'Ordinariato militare

In quasi tutti gli stati preunitari esistevano, dunque, delle forme di assistenza spirituale alle truppe, come ad esempio il modello utilizzato nel Piemonte dei Savoia. Questo modello, nel corso del 1731, ricevette un'investitura ufficiale, con l'istituzione di un particolare e distinto organismo ecclesiastico-militare, che, circa quindici anni dopo, verrà riconosciuto anche dal pontefice Benedetto IV.

Si tratta di uno specifico organismo, denominato *Curia castrense*, la cui formalizzazione nel 1731 conferma una prassi già in uso da tempo e destinata a proseguire nella storia dei rapporti tra istituzioni religiose e istituzioni militari, sebbene tali organismi abbiano sempre favorito una forma di assistenza spirituale alle truppe operanti destinata a determinare duraturi conflitti sulla giurisdizione di competenza, a fronte del fatto che i cappellani militari dipendono gerarchicamente dai loro rispettivi vescovi, ma sono in realtà stipendiati dall'amministrazione dello stato.

Nel corso del 1800, presenti quasi in ogni reggimento, nel Piemonte dei Savoia sono registrati a matricola circa 200 cappellani militari, destinati poi ad una lenta e numerica diminuzione dovuta all'acuirsi dei contrasti tra stato e Chiesa²⁸⁷. Il conflitto sarà poi destinato ad aumentare con il compimento

²⁸⁶ Sul punto, v. *amplius* C. Caravaglios, *L'anima religiosa della guerra*, Mondadori, Milano 1935; E. Vercesi, *Il Vaticano, l'Italia e la guerra*, Mondadori, Milano 1925; F. Meda, *I cattolici italiani nella Guerra*, Mondadori, Milano 1928.

²⁸⁷ La presenza dei cappellani militari nell'armata costituì in effetti un problema già negli eserciti preunitari. Le posizioni contrastanti degli esponenti politici ne determinarono il graduale allontanamento, fino alla soppressione definitiva intervenuta nel 1867, all'indomani della nascita dello Stato unitario. In tal senso, per meglio comprendere l'acceso confronto politico che la questione aveva assunto in ambito parlamentare, appare utile riportare alcune posizioni espresse nella tornata del 23 maggio 1851, nel corso della discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra. Il deputato Mellana, nella sua mozione relativa ai cappellani militari, ebbe infatti così a pronunciarsi: "Intendo parlare di coloro i quali credono che una riforma in merito ai cappellani possa portare nuovi, oltre ai tanti dissidi che già abbiamo colla Corte Romana.[...] No,

dell'unità nazionale, e, soprattutto, con l'occupazione di Roma. Dopo il 1871, infatti, la contrazione organica dei cappellani militari è più forte e decisa, propedeutica alla stessa soppressione dell'istituzione che ebbe luogo nel corso del 1878, quando il nuovo stato unitario stabilì la soppressione del servizio religioso nel Regio Esercito²⁸⁸.

Qualche sporadica presenza di religiosi in seno alle compagini militari ebbe modo, tuttavia, sia pure a livello informale, di sopravvivere. Tra le truppe che parteciparono alle spedizioni in Crimea, in Cina e in Africa, vi furono infatti dei preti, che, in qualità di missionari, furono al seguito delle forze operanti, offrendo i loro servizi spirituali e di culto ai connazionali in armi impiegati in quei territori.

o signori, non temete, per la soppressione dei cappellani nell'esercito, di avere dissidi col vescovo di Roma: esso non può condannarvi, in ciò che imitate dall'armata francese: l'armata francese non ha cappellani, pure Pio IX vi dirà che quell'armata è cattolica ed apostolica per eccellenza; infatti, invece d'un remo, ha rimesso nelle sue mani uno scettro da despota (Movimenti in senso opposto). Dimandate ad esso del nostro esercito che conta più di 60 cappellani, e vi dirà che esso è semieretico: come può essere diversamente? Il soldato è parte della nazione: per la Corte romana non siamo forse considerati eretici? (Ilarità). Dopo questa premessa, venendo alla questione, io sostengo che pel principio di libertà di coscienza proclamato, che nell'interesse vero della religione non si possono, come sono attualmente, conservare i cappellani nei singoli corpi dell'esercito; dico di più che è molto difficile la posizione dei cappellani stessi". Mellana inoltre aggiungeva che la presenza dei cappellani rappresentava un danno per le casse erariali, poiché a differenza di un qualsiasi altro impiegato che aveva diritto alla giubilazione dopo 40 anni di servizio, al cappellano era invece riconosciuta dopo solo 28 anni di esercizio spirituale. La posizione di Mellana fu duramente contrastata da La Marmora, allora ministro della guerra, il quale, anche attraverso la rievocazione di una esperienza personale maturata in un campo vicino a Lione nel 1843 e in Algeria nel 1844, ebbe infatti così a replicare: "Io credo di conoscere i sentimenti religiosi della popolazione e dei soldati, almeno al pari del deputato Mellana; ora io posso assicurarvi, che farebbe un senso spiacevolissimo al paese e nei reggimenti stessi se i cappellani venissero aboliti. In tempo di pace i cappellani non servono soltanto per celebrare la messa, come ha accennato il deputato Mellana in un modo, mi sia concesso il dirlo, poco conveniente. Essi compiono inoltre al pietoso ufficio di visitare gli ospedali e di assistere agli ammalati; essi danno opera, chi volontariamente, chi in seguito ad un mio eccitamento, all'istruzione nei reggimenti, non solo dei ragazzi, ma altresì degli adulti; essi infine rivolgono le loro cure a comporre le discordie tra le famiglie dei militari. In tempo di guerra poi, chi potrà negare che i soldati vedano molto di buon occhio i cappellani accompagnare i reggimenti? Chi di noi, che abbia fatte le scorse campagne, non ha visto il fervore, lo zelo dei cappellani presso i feriti? Quanti di noi hanno potuto scorgere con qual piacere i soldati, prima di morire, amassero di ricevere gli ultimi conforti della religione dai cappellani dei reggimenti? Io mi appello a tutti coloro che hanno fatto le nostre campagne, onde dicano se la condotta dei cappellani durante la guerra non sia stata esemplare e degna di encomio". Sul punto, cfr. *Atti del Parlamento Subalpino* – Discussioni della Camera dei Deputati, IV Legislatura – Sessione 1851 (23/11/1850-27/02/1852), Volume (V) 3A delle discussioni della camera dei deputati dal 22/03/1851 al 19/05/1851, Firenze, Tipografia Eredi Botta 1866, pp. 2338-2359, Archivio storico Camera dei Deputati.

²⁸⁸ Cfr. E. Cavaterra, *Sacerdoti in grigioverde. Storia dell'Ordinariato militare italiano*, Ugo Mursia Editore, Milano 1993.

È tuttavia significativo il fatto che taluni regimi liberali e sovente con un marcato atteggiamento anticlericale, compresa la stessa classe dirigente piemontese che realizzò l'unità nazionale, richiedessero alle istituzioni ecclesiastiche di celebrare riti religiosi destinati a consacrare i loro successi politici e militari. La religione, dunque, venne di fatto considerata come uno strumento di conservazione del nuovo ordine costituito, e, in questa ottica, la presenza di cappellani militari tra i soldati ebbe a costituire un elemento utile per il sostegno morale alle truppe e per radicare in esse un più forte senso di disciplina e di devozione al dovere.

L'insieme di questi elementi fu pertanto destinato a riproporsi, quando si tornò a discutere apertamente della presenza dei cappellani militari in occasione della guerra di Libia del 1911, che rappresentò in un certo senso l'anello di congiunzione tra le antecedenti forme di assistenza spirituale al personale militare e il ristabilimento della presenza di religiosi consacrati nel Regio Esercito, che si ebbe a partire dal 1915 in occasione della Prima guerra mondiale. Anche in Libia, infatti, vi furono dei cappellani militari tra i missionari volontari. Le domande furono numerose, ma non tutte accolte. Fu comunque formalmente nominato un religioso responsabile della spedizione, in qualità di Cappellano maggiore, il missionario padre Giuseppe Bevilacqua²⁸⁹.

I cappellani militari dalla Grande guerra alla fine del secondo conflitto mondiale

Con una circolare del 12 aprile del 1915, il generale Cadorna²⁹⁰ decise di reintrodurre la figura istituzionale del cappellano militare. Furono arruolati diecimila preti-soldati, dei quali ben 2070 furono destinati ai corpi in servizio al fronte. Nel giugno dello stesso anno, la Sacra Congregazione Concistoriale nominò il primo Vescovo Castrense, monsignor Angelo Bartolomasi, e, il 27 giugno del 1915, il governo nazionale e la Santa Sede apostolica formalizzarono l'accordo sull'istituzione della carica di Vescovo di Campo e della Curia Castrense.

La formalizzazione di questa carica sul piano giuridico interpretava un diffuso sentimento tra la classe dirigente liberale, nella gran parte dei suoi componenti agnostica, che si dimostrava convinta del fatto che, se la religione non poteva reggere il confronto con la scienza e con l'intelligenza razionale dell'uomo, essa tuttavia poteva costituire un utile strumento da impiegare per

²⁸⁹ Cfr. F. Malgeri, *La guerra libica, 1911–1912*, Edizioni Storia e Letteratura, Roma 1970, pp. 243 ss.

²⁹⁰ Sul generale Luigi Cadorna v. i più recenti e aggiornati studi di M. Brignoli, *Il generale Luigi Cadorna dal 1914 al 1917*, Gaspari Editore, Udine 2012; P.R. di Colloredo, *Luigi Cadorna. Una biografia militare*, Collana Italia Storica, Genova 2011; Id., *Caporetto: l'utile strage*, Collana Italia Storica, Genova 2016; M. Mondini, *Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna*, Il Mulino, Bologna 2017.

infondere in una larga parte della popolazione in armi il sentimento del rispetto della patria, l'obbedienza alle leggi e alla disciplina militare, lo spirito di sacrificio²⁹¹.

Durante il primo conflitto mondiale, il contributo dei cappellani militari fu orientato alla cura dei feriti, al conforto dei moribondi, all'assistenza spirituale alle truppe in combattimento e ai prigionieri di guerra. La concreta esperienza pastorale dei sacerdoti con le stellette si caratterizzò in modo molto difforme: alcuni la vissero come un dramma personale della loro esistenza, passando, come nella vicenda di padre Semeria²⁹², da un iniziale moto di entusiasmo ad una acuta e profonda crisi esistenziale. Altri, invece, finirono per idealizzare la loro concreta esperienza della guerra, cogliendo nelle circostanze offerte dal conflitto delle benefiche conseguenze connesse al recupero della fede da parte dei militari al fronte²⁹³ e alla loro partecipazione alla materiale pratica religiosa nel corso delle funzioni e delle celebrazioni liturgiche²⁹⁴. Molto diversa, più ripiegata e di natura

²⁹¹ Sul ruolo dei cappellani militari e dei rapporti intercorsi tra questi e le autorità militari, v. *amplius* P. Melograni, *Storia politica della grande guerra 1915-1919*, Laterza, Bari 1969; A. Prandi, *La guerra e le sue conseguenze nel mondo cattolico*, in G. Rossini (a cura di), *Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale*, Edizioni 5 Lune, Roma 1963; L. Bruti Liberati, *Il clero italiano nella grande guerra*, Editori Riuniti, Roma 1982; C. Stiacchini, *La Chiesa, l'Italia e la guerra*, in S. Audoin-Rouzeau, J.J. Becker (a cura di), *La prima guerra mondiale* (Edizione italiana a cura di A. Gibelli), Einaudi, II vol., Torino 2007, pp. 125-135; A. Gibelli, *L'officina della guerra. La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale*, Bollati-Boringhieri, Torino 2007, pp. 221-239.

²⁹² Sulle vicende di Padre Giovanni Semeria, v. *amplius* M. Gentili, *Padre Giovanni Semeria nel 75° della morte*, in «Barnabiti Studi», n. 23 (2006), pp. 333 ss.; I.R. Zanini, *Padre Semeria. Destinazione carità*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2008 e, in particolare, gli studi più recenti di G. Mastromarino, *Le maschere e i volti nella grande guerra. Echi di guerra e palpiti di amore nei Diari e Ricordi di un Cappellano Militare*, Edizioni Giannatelli, Matera 2017; Id., *Il segreto di Padre Giovanni Semeria, uomo del suo tempo, apostolo di carità, profeta dell'avvenire*, Edizioni Giannatelli, Matera 2018.

²⁹³ Fecondo il campo di studi e ricerche in ordine al tema della religiosità dei soldati e sul reale o presunto risveglio religioso, che diversi ambienti cattolici e buona parte della storiografia durante il regime avevano collegato al conflitto. Sul punto, v. *ex multis*, *La consacrazione dei soldati al Sacro Cuore*, in «Il Prete al campo», n. II, 15 gennaio 1917; F. Fontana, *Croce ed armi. L'assistenza spirituale alle forze armate italiane in pace e in guerra, 1915-1955*, Marietti, Torino 1957, pp. 44 ss.; A. Zambarbieri, *Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra '800 e '900*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41-1987, pp. 361-432; F. De Giorgi, *Forme spirituali, forme simboliche, forme politiche. La devozione al Sacro Cuore*, «Rivista di Storia delle Chiese in Italia», 48-1994, pp. 365-459; G. Rochat (a cura di), *La spada e la croce. I cappellani militari nelle due guerre mondiali*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 176, Torre Pellice 1985, pp. 47 ss.; D. Menozzi, *Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società*, Viella, Roma 2001; Id. (a cura di), *La Chiesa e la guerra. I cattolici italiani nel primo conflitto mondiale*, «Humanitas», numero monografico, n. 6/2008, pp. 959-975.

²⁹⁴ Emblematica, in tal senso la vicenda di padre Agostino Gemelli. Sul punto v. A. Gemelli, *Il nostro soldato. Saggi di psicologia militare*, Fratelli Treves Editori, Milano 1917; V. Labita, *Un libro simbolo: "Il nostro soldato" di padre Agostino Gemelli*, in «Rivista di Storia Contemporanea», n.

più intimista, fu invece l'esperienza vissuta dai preti-soldati, quei religiosi, cioè, che davvero ebbero modo di condividere le durezza della vita militare in trincea²⁹⁵.

Nel corso del 1922, il servizio dei cappellani militari fu nuovamente soppresso, fatta eccezione per quello deputato alla raccolta delle salme dei caduti in guerra e alla sistemazione dei cimiteri al fronte. Gli stati maggiori del Regio Esercito e della Regia Marina rimasero attestati su posizioni di matrice laicista e risorgimentale, adducendo alla soppressione del servizio ragioni di ordine ideologico, economico e militari. Nel 1925, il governo nazionale e la Santa Sede avviarono trattative per definire il carattere del nuovo servizio di assistenza spirituale in tempo di pace alle forze operative militari. L'Ordinariato militare per l'Italia fu dunque eretto il 6 marzo del 1925, con un decreto emanato dalla Sacra Congregazione Concistoriale, che fu poi approvato dallo stato italiano con la legge n. 417 del 1926²⁹⁶, il provvedimento che istituiva un contingente

3/1986, pp. 402-429; S. Luzzatto, *Un chierico grande vestito da soldato. La guerra di padre Agostino Gemelli*, in M. Isnenghi, D. Ceschin (a cura di), *Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, vol. III, Tomo 1, *La Grande Guerra: dall'Intervento alla «vittoria mutilata»*, Utet, Torino 2008, pp. 452-462.

²⁹⁵ V.E. Franzina, *Lettere contadine e diari di parroci di fronte alla prima guerra mondiale*; R. Morozzo Della Rocca, *Il prete al campo. Relazioni ed epistolari di cappellani militari e preti-soldati*, ambedue in M. Isnenghi (a cura di), *Operai e contadini nella grande guerra*, Cappelli, Bologna 1982. Ancora più completo e organico, R. Morozzo Della Rocca, *La fede e la guerra. Cappellani militari e preti-soldati 1915-1919*, Edizioni Studium, Roma 1980. Questo percorso storiografico è ricostruito anche in F. Caffarena, *Lettere dalla Grande Guerra. Scritture del quotidiano, monumenti delle memorie, fonti per la storia*, Unicopli, Milano 2005.

²⁹⁶ All'assistenza spirituale presso le forze armate dello stato furono preposti, anche in tempo di pace, dei sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, con il titolo di cappellani capi. Al Regio esercito furono assegnati 27 Cappellani Capi, assimilati al grado di Capitano, destinati a prestare servizio presso gli ospedali militari. Alla Regia marina furono assegnati 5 Cappellani Capi, assimilati al grado di Tenente di vascello, destinati ai servizi spirituali a bordo delle imbarcazioni, e, alla Regia aeronautica, sarebbe stato assegnato un contingente di Cappellani Capi, anch'essi assimilati al grado di Capitano, il cui numero sarebbe stato determinato dal ministro competente, di concerto con il ministro delle Finanze. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale era appunto esercitata dall'Ordinariato militare per l'Italia, il quale aveva giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari delle forze armate dello stato. L'Ordinario militare per l'Italia aveva come collaboratori un Vicario e due Ispettori, uno per l'Esercito e l'altro per la Marina e l'Aeronautica. La designazione del Vescovo che doveva assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e degli ecclesiastici che dovevano assumere le funzioni di vicario o di ispettore dovevano essere fatte con un Regio decreto proposto dal Primo Ministro e Capo del governo, di concerto con il ministro della Giustizia e degli Affari di culto. La nomina dei cappellani capi delle forze armate dello stato aveva luogo, invece, con un Regio decreto, proposto rispettivamente dal ministero della Guerra, della Marina o dell'Aeronautica, su designazione dell'Ordinario militare. I sacerdoti nominati cappellani capi dovevano rilasciare una dichiarazione scritta, dalla quale doveva risultare che essi avevano piena cognizione degli

permanente di cappellani militari in tempo di pace²⁹⁷. All'ufficio di Ordinario militare per l'Italia fu designato mons. Camillo Panizzardi, in carica a decorrere

obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri. Costituiva titolo di preferenza alla nomina a cappellano militare di ruolo aver prestato servizio in guerra presso i reparti mobilitati o aver conseguito altre benemerienze militari. Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre, inoltre, non aver superato il 40° anno di età. L'assimilazione dei cappellani capi al grado militare di capitano o tenente di vascello, non li assoggettava, tuttavia, alla giurisdizione penale e alla disciplina militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle regie navi. Le eventuali sanzioni disciplinari a loro carico venivano però inflitte solo dopo aver inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia. Compiuto il decimo anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, essi assumevano la qualifica di primi cappellani capi, con la relativa assimilazione al grado militare di primo capitano, o primo tenente di vascello, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. Ai cappellani capi e ai primi cappellani spettava integralmente il trattamento economico corrisposto agli ufficiali di grado al quale essi erano assimilati delle forze armate dello stato. Le eventuali sanzioni disciplinari ecclesiastiche loro comminate sospendevano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale e importavano, di diritto, la sospensione del trattamento economico, per il periodo di tempo in cui esse producevano effetto. Al personale religioso di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello stato competeva, inoltre, la pensione militare. Essi avevano diritto al collocamento a riposo per anzianità dopo 25 anni di servizio, computando ogni altro servizio reso allo stato, ma per far valere tale diritto dovevano aver raggiunto il 55° anno di età. Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio era invece di 65 anni. Quando i cappellani militari di ruolo non risultavano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il ministro della Guerra poteva provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, che prestavano la loro opera alle dipendenze del cappellano capo. Le spese per l'assistenza spirituale, quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia erano a carico del bilancio dell'Amministrazione della guerra. Cfr. Ministero della Guerra – *Supplemento N. 1 al GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Roma, 9 aprile 1926, Legge 11 marzo 1926, n. 417, Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1926, n. 62).

²⁹⁷ L'assegnazione dei cappellani militari capi per il servizio religioso nel R. esercito fu determinata con una apposita tabella ministeriale, per l'espletamento delle loro funzioni negli ospedali di P. Torino, S. Alessandria, S. Savigliano, P. Milano, S. Novara, S. Brescia, P. Verona, S. Padova, S. Trento, P. Bologna, S. Venezia, P. Trieste, S. Udine, P. Firenze, S. Genova, S. Piacenza, P. Roma, S. Livorno, S. Perugia, S. Cagliari, P. Napoli, P. Bari, S. Chieti, S. Ancona, P. Palermo, S. Messina e presso l'Infermeria P. Cava Tirreni (cfr. Ministero della Guerra – *Giornale Militare Ufficiale, Dispensa 48^a, 17 settembre 1926, Circolare N. 516. – SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. – Decreto ministeriale che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito. – (Gabinetto). – 8 settembre 1926*). Il personale ecclesiastico che, ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 417, era adibito all'assistenza spirituale presso le forze armate dello stato, continuava, nel servizio ordinario del tempo di pace, ad indossare l'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici, ponendo al bavero le stellette a cinque punte della forma e delle dimensioni già stabilite con una precedente circolare del 1915. Queste stellette, tuttavia, con le nuove disposizioni, dovevano essere di metallo dorato e smalto verde per l'Ordinario militare per l'Italia e di metallo argentato e smalto verde per il personale della sua

dal 1 aprile 1926²⁹⁸, e, nel settembre dello stesso anno, furono emanate le norme per l'applicazione della legge²⁹⁹.

Curia e per i cappellani. Dovevano inoltre recare nel centro del tondino di smalto verde una croce di metallo dorato. Gli speciali distintivi gerarchici venivano invece posti sul cappello e consistevano: "a) per l'Ordinario militare: in un cordone d'oro del diametro di 6 mm. posto, a doppia voluta, attorno alla coppa e terminante in due fiocchi con frangia d'oro spioventi dalla tesa; b) per il vicario: in un cordone d'oro trecciato d'azzurro del diametro di mm. 4, a semplice voluta, come sopra, e terminante con fiocchi a frangia d'oro e tortiglio azzurro spioventi dalla tesa; c) per gli ispettori: in un cordone d'argento del diametro di mm. 6 posto a doppia voluta attorno alla coppa e terminante in due fiocchi di frangia di argento spioventi dalla tesa; d) per i cappellani militari: in un cordone d'argento, intrecciato d'azzurro del diametro di mm. 4 posto, a semplice voluta, attorno alla coppa terminante in due fiocchi di frangia d'argento e tortiglio azzurro spioventi dalla tesa". Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, Dispensa 48^a, 17 settembre 1926, *Circolare N. 522*. – *SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO*. – *Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale*. – (Gabinetto). – 16 settembre 1926.

²⁹⁸ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, Dispensa 20^a, 24 aprile 1926, *N. 239*. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – *R. decreto col quale viene designato l'Ordinario militare per l'Italia*. – (Gabinetto). – 3 aprile 1926. All'ufficio di vicario dell'Ordinario militare per l'Italia ed a quello di ispettore del servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, furono designati, a decorrere dal 1 luglio del 1926, Mons. Carlo Rusticoni, quale vicario; Mons. Giuseppe Falsacappa, in qualità di ispettore per l'Esercito; Don. Giuseppe Trossi, in qualità di ispettore per la Marina e l'Aeronautica (cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, Dispensa 48^a, *Circolare N. 515*. – *SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO*. – *R. decreto che provvede alla nomina del vicario dell'ordinario militare per l'Italia e degli ispettori del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato*. – (Gabinetto). – 3 settembre 1926.

²⁹⁹ Le norme di applicazione della legge prevedevano che all'Ordinario militare per l'Italia, al suo Vicario ed agli Ispettori, in relazione al rango loro attribuito, competesse il trattamento morale e gerarchico dovuto rispettivamente al generale di divisione, al colonnello ed al tenente colonnello delle forze armate dello stato. All'Ordinario militare era corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un onorario annuo di rappresentanza di 48 mila lire, e, a titolo di rimborso per spese di vettura, era attribuita la somma annua di 12 mila lire. Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio, spettava invece all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione. All'Ordinario militare che cessava dal suo ufficio dopo aver prestato servizio per non meno di 10 anni continuativi, veniva concessa un'indennità *una tantum* pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado militare di assimilazione, per quanti erano gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a 6 mesi veniva, a tale effetto, considerata come anno intero. L'Ordinario militare, dopo aver prestato servizio per non meno di 20 anni, acquisiva il diritto alla pensione vitalizia, che aveva per base lo stipendio annuo del grado militare di assimilazione, e il tempo trascorso nell'esercizio di tale ufficio poteva essere cumulato con altri eventuali servizi utili a pensione. Al Vicario e agli Ispettori, il cui limite massimo di età per la cessazione dal servizio era fissato al 65° anno di età, competeva integralmente il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate dello stato, secondo il grado di assimilazione. Per i sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo, prima che la nomina stessa fosse effettivamente disposta, fu stabilito dalle norme applicative della legge che essi dovevano rilasciare una dichiarazione, scritta e firmata, del seguente tenore: "Agli effetti della mia nomina a cappellano capo del dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi

Il primo dopoguerra aveva confermato la linea da sempre adottata dalla Chiesa, la quale aveva difficoltà ad ammettere al sacerdozio chi avesse svolto il servizio in armi. Al rientro dal servizio militare prestato, infatti, i seminaristi e i preti-soldati venivano sovente inviati, previo ordine della Congregazione Concistoriale, a un apposito corso di esercizi spirituali, per “ripulirli dalla polvere mondana” di cui potevano essersi coperti. La presenza dei preti fra le truppe avrebbe dunque dovuto essere considerata solo una parentesi transitoria e obbligata dal corso della storia, una contingenza ineluttabile dalla quale occorreva liberarsi al più presto, rimuovendo e sgombrando l’anima dei religiosi in grigioverde dal peso dei ricordi di una guerra disumana³⁰⁰.

Diversa fu invece la vicenda dei cappellani militari durante gli anni del regime fascista, quando anche la religione divenne uno strumento di consenso. La politica inaugurata da Mussolini, infatti, prevedeva che la religione potesse diventare un utile strumento di garanzia e di controllo sociale a favore del nuovo ordine costituito. In tal senso, pertanto, va interpretata l’articolata legislazione varata nel marzo del 1926. Le norme contenute in quei provvedimenti, infatti, furono sostanzialmente ratificate anche nei Patti Lateranensi, mediante gli articoli 13 e 14 del Concordato, dove si precisava, applicando in tal modo i canoni dell’ordinamento ecclesiastico che riguardavano le cosiddette parrocchie personali, che “i cappellani militari hanno, riguardo alle truppe, competenze parrocchiali”, esercitando il loro ministero sotto la giurisdizione dell’Ordinario militare, al quale veniva conferito il titolo di Arcivescovo e quello di Preposto al

inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato Italiano e di aver piena conoscenza delle disposizioni che regolano la posizione dei cappellani militari di ruolo. Dichiario inoltre che mi impegno a compiere esattamente tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni diligenza e zelo”. Furono inoltre stabilite le eventuali sanzioni disciplinari a carico dei sacerdoti con le stellette: la censura; la riduzione dello stipendio; la sospensione dell’ufficio con privazione dello stipendio; la revoca dell’ufficio e la destituzione. Il ministero della Guerra, in base al rapporto disciplinare eventualmente presentato, contestava immediatamente i fatti all’inculpato e procedeva a tutti gli accertamenti che avesse ritenuto necessari, sentendo, senza formula di giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall’inculpato, ed invitando questo ad addurre quanto reputasse opportuno nel suo interesse alla difesa. L’inculpato aveva 10 giorni di tempo, dalla data del ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese. Con un provvedimento motivato, il ministero della Guerra poteva prorogare o abbreviare questo termine, al quale l’inculpato poteva rinunciare con una espressa dichiarazione scritta. Il provvedimento con il quale si infliggeva una punizione ad un cappellano di ruolo era adottato con un decreto ministeriale, sentito il preventivo parere dell’Ordinario militare per l’Italia. Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, Dispensa 48^a, 17 Settembre 1926, N. 514 – 9 agosto 1926 – SERVIZIO DELL’ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 1493 contenente le norme per l’applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica. – (Gabinetto). – 9 agosto 1926. – (Gazzetta Ufficiale n. 209, dell’8 settembre 1926).

³⁰⁰ Sul punto v. *amplius* R. Morozzo Della Rocca, *La fede e la guerra...*, cit., pp. 85 ss.

capitolo della Chiesa del Pantheon di Roma. Almeno inizialmente, il numero dei cappellani militari non fu rilevante, poiché si trattava di 35 sacerdoti di ruolo e 26 aggiunti. Un numero molto più alto, sebbene la loro figura non fosse del tutto equiparabile a quella dei religiosi in servizio presso le forze armate dello stato, sarebbe stato invece nominato per le attività esercitate dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e per l'Opera nazionale balilla. I cappellani della Milizia giunsero infatti ad un massimo di 250 effettivi, mentre quelli dei balilla, che avevano impegni solo saltuari in occasione delle grandi manifestazioni di piazza e che non erano né in servizio effettivo, né stipendiati, raggiungevano la cifra di circa 2.600 unità.

La presenza dei cappellani militari nel periodo mussoliniano avrebbe poi avuto una forte impennata in occasione delle due guerre degli anni Trenta, rispettivamente per la conquista dell'Etiopia e per la partecipazione italiana alla guerra civile spagnola. In tale ottica, fu particolarmente significativa la presenza di prelati pronti a favorire con il loro servizio in armi la conversione dei popoli assoggettati: furono 197 i cappellani impiegati in Africa all'inizio delle ostilità, per arrivare a circa 906 unità qualche tempo dopo, con tre caduti religiosi di guerra, due per malattia e uno in combattimento. In numero di 60, invece, i cappellani militari inviati in Spagna, tutti di provata fede fascista, tale da determinare nella politica del governo nazionale la riforma del precedente impianto legislativo, perché nel gennaio del 1936³⁰¹ il regime stabilì di estendere

³⁰¹ In quell'anno, infatti, fu formalmente stabilito che "il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica". All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedevano, dunque, anche in tempo di pace, "sacerdoti cattolici quali cappellani militari col titolo di cappellani capi e di cappellani". L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale era affidata all'Ordinario militare per l'Italia, dal quale dipendevano tutti i cappellani militari. L'Ordinario aveva per suoi diretti collaboratori un Vicario generale e due ispettori. La giurisdizione ecclesiastica dei cappellani militari aveva carattere parrocchiale per il personale e il territorio a ciascuno di essi assegnato. L'Ordinario militare per l'Italia e il Vicario generale venivano assimilati al rango e al grado rispettivamente di generale di divisione e di generale di brigata, spettando ad essi il relativo trattamento morale e gerarchico. Lo stato giuridico dei cappellani militari era costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici ed essi erano assimilati al grado di capitano, se cappellani capi, o al grado di tenente, se cappellani. Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio era, in tutti i casi, di 65 anni (cfr. Legge 16 gennaio 1936 - XIV, n. 77, *Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1° febbraio 1936 - Anno XIV, Anno 77° - Numero 26). Nelle norme di applicazione della legge fu poi ulteriormente precisata la sfera di competenza del servizio dei cappellani militari, che comprendeva: "a) l'assistenza religiosa alle truppe, alle infermerie dei Corpi, ai ricoverati in luoghi militari di cura ed in case militari di pena; b) la celebrazione delle funzioni religiose ordinarie e periodiche (come quelle della domenica e delle feste di precetto) dedicate, in modo speciale, ai militari che intendano parteciparvi di libera loro iniziativa; c) la celebrazione delle altre funzioni religiose straordinarie, che le competenti autorità

la presenza dei cappellani militari anche alle caserme³⁰², le quali diventavano di fatto le parrocchie dei cappellani militari nominati, il cui superiore diretto era ormai consolidato nella figura dell'Ordinario militare per l'Italia³⁰³.

Con il deflagrare del secondo conflitto mondiale, ebbero a verificarsi situazioni in parte analoghe a quelle che avevano caratterizzato la Grande Guerra. L'Ordinariato militare per l'Italia non nascose le sue simpatie nella prospettiva di una grande affermazione italiana nella guerra e i cappellani militari mobilitati per il conflitto furono complessivamente, scaglionati nelle varie fasi delle operazioni belliche, in numero di 3219. Molto alta era la presenza costituita da cappellani provenienti dagli ordini religiosi dei cappuccini, dei francescani minori e dei salesiani. Il personale religioso in armi continuò a rappresentare un punto di aggregazione per gli ufficiali, per le truppe operative e gli stessi prigionieri di guerra, confortando i militari e sostenendoli nell'affrontare le grandi difficoltà e lo sconforto determinati dai duri scontri nelle diverse zone di operazioni militari. L'evolversi del conflitto comportò, infatti, la mobilitazione del personale religioso su tutti i fronti di guerra: i Balcani, la Grecia, il Nord Africa e la Russia.

militari (comandante di divisione territoriale per l'Esercito o di circoscrizioni corrispondenti per le altre Forze armate) ritengano di promuovere in determinate circostanze; d) la partecipazione ai campi e alle manovre al seguito delle truppe della Divisione militare (o circoscrizione corrispondente per le altre Forze armate) nel cui ambito territoriale il cappellano svolge normalmente il proprio compito; e) l'insegnamento religioso nei collegi militari, secondo le norme ed i criteri con cui lo stesso insegnamento viene impartito nelle scuole medie del Regno". (cfr. Regio Decreto 10 febbraio 1936 – XIV, n. 474, *Norme esecutive della legge 16 gennaio 1936 – XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1 aprile 1936 – Anno XIV – Anno 77° - Numero 76). Nel corso del 1940 il capo del Governo e Primo ministro, Benito Mussolini, di concerto con il ministro delle Finanze, Thaon di Revel, cercò di incrementare ulteriormente la presenza dei religiosi cattolici in seno alle Forze armate dello stato con un nuovo provvedimento. Approvato dalla Commissione nella riunione del 23 febbraio 1940, il testo tuttavia non fu mai approvato per sopravvenute ragioni di bilancio. Sul decreto di presentazione, la relazione e il testo dei proponenti con la lettera di trasmissione del ministro della guerra al presidente della Camera e il testo redatto dalla Commissione legislativa delle Forze armate cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943)*, 575. *Aggiornamenti alla legge 16 gennaio 1936 – XIV, n. 77 concernente il servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato*, 15.02.1940–23.02.1940, vol. 1384, pp. 636–655, Archivio storico Camera dei deputati.

³⁰² Nel 1937 sono annoverati 240 cappellani militari nel Regio Esercito, 54 nella Regia Marina, 43 nella Regia Aeronautica e 3 nella Guardia di finanza. Ben 296 i cappellani registrati nell'anagrafe della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e 3.600 quelli impiegati presso l'Opera balilla. Cfr. *In pace e in guerra sempre e solo Pastori. Contributi per una storia dei cappellani militari italiani, Ordinariato militare per l'Italia*, Roma 1986.

³⁰³ Cfr. M. Franzinelli, *Stellette. Croce e Fascio Littorio. L'assistenza religiosa a militari, balilla e camicie nere 1919–1939*, Franco Angeli, Milano 1995, *passim*.

Fu proprio la campagna di Russia ad aprire un nuovo capitolo nella storia dei preti-soldati. Come già nelle operazioni militari in Spagna, furono numerosi i cappellani militari che interpretarono il loro invio su quel fronte come una consacrazione formale al loro afflato missionario, una sorta di avanguardia spirituale destinata ad aprire il cammino alla conversione della Russia. Le successive deportazioni, la nascita della Repubblica di Salò, la ricostituzione di un esercito composto dalle truppe del maresciallo Badoglio e il passaggio di non pochi religiosi nelle compagini della Resistenza, avrebbero posto i cappellani militari di fronte ad esiti e destini diversi. Alcuni seguirono i militari deportati, altri, invece, entrarono al servizio della Repubblica di Salò, dove peraltro venne anche costituita una sezione distaccata dell'Ordinario militare, altri, infine, con forme e modalità diverse, finirono con il collaborare e alimentare l'azione della Resistenza all'estero³⁰⁴.

I cappellani militari al servizio di Badoglio furono circa 340, quelli della Repubblica di Salò passarono dagli iniziali 106 a circa 176, per poi attestarsi ai circa 250 nel marzo del 1944 e raggiungere alla fine dello stesso anno il numero di 359. Circa 400 furono invece i cappellani militari internati, i quali seguirono la sorte degli altri ufficiali: quasi tutti, infatti, rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e rimasero nei campi di prigionia fino alla fine del conflitto³⁰⁵.

I soldati di Dio nel secondo dopoguerra

Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Ordinariato militare per l'Italia fu obbligato a contrastare l'orientamento, forte anche tra le compagini di governo succedutesi alla guida del paese, di non affidare la cura spirituale del personale militare a religiosi consacrati. La sopravvenuta stagione della guerra fredda e le pressioni degli ambienti vaticani furono determinanti per mantenere in vita l'apparato ecclesiastico-militare guidato da mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, un religioso piemontese che nutriva sentimenti di matrice

³⁰⁴ Nella fase a ridosso dell'8 settembre la funzione dei cappellani militari ebbe un notevole rilievo sul versante dell'orientamento dei militari, contribuendo ad indirizzare lo spirito del personale militare verso la non collaborazione con i tedeschi. Questa funzione, dagli evidenti risvolti ideologici, è attestata dai dati numerici dei cappellani militari internati, circa 340 nelle settimane a ridosso dell'armistizio, 270 dei quali respinsero le proposte di cooperazione e rimasero in prigionia fino alla conclusione della guerra. La stessa presenza dei cappellani militari nei campi di concentramento, in numero ragguardevole, rappresenta un aspetto rilevante della complessiva Resistenza antifascista e antinazista del personale ecclesiastico-militare. Sul ruolo del clero castrense nella Resistenza, v. *amplius* M. Franzinelli, *I cappellani militari italiani nella Resistenza all'estero*, Edizioni Rivista Militare, Roma 1993, pp. 127 ss.

³⁰⁵ Sui cappellani militari durante la Seconda guerra mondiale, v. *amplius* M. Franzinelli, *Il riarmo dello spirito. I cappellani militari nella seconda guerra mondiale*, Pagus, Treviso 1991, *passim*.

monarchica, il quale fu designato nell'estate del 1944 a raccogliere l'eredità di mons. Angelo Bartolomasi, figura ormai sbiadita e in declino, perché troppo compromessa con il regime fascista³⁰⁶.

I cappellani del servizio permanente effettivo proseguirono quasi tutti la carriera castrense, mentre per gli altri, soprattutto il personale religioso sussidiario, la smobilitazione delle forze armate coincise con il ritorno ai propri conventi o alle rispettive parrocchie di appartenenza. L'Ordinario mons. Ferrero e la sua curia cercarono di recuperare il controllo di tutte le componenti della struttura religiosa-militare, un organismo che era stato caratterizzato dalla pluralità, dalla frammentarietà e dalla dispersione di tanti itinerari individuali e peculiari. Si trattava, infatti, di riconvertire la struttura dell'Ordinariato militare, adeguandola alle nuove necessità di assistenza spirituale ad un esercito ormai ridimensionato.

Nel dicembre del 1945, il numero dei cappellani militari in servizio era di solo circa 200 unità, numero destinato ad assottigliarsi nel successivo quinquennio. Mancò tuttavia negli ambienti ecclesiastico-militari una riflessione critica sul corpo e sul ruolo dei cappellani militari, molti dei quali si erano allineati al fascismo legittimando la politica militarista del Mussolini. L'Ordinariato preferì arroccarsi invece nella difesa delle proprie prerogative istituzionali, rifiutando la revoca dei gradi, delle onorificenze al valore e delle pensioni concesse dal regime fascista agli ecclesiastici, che proveniva dagli esponenti del nuovo governo nazionale³⁰⁷.

Particolarmente attivo fu l'operato del clero militare nei confronti della sorte dei soldati italiani scomparsi durante la campagna di Russia, poiché i cappellani militari si fecero promotori di raduni e incontri tra le famiglie dei dispersi che, privi di ogni sorta di notizie sui loro congiunti, ignoravano lo sterminio della ritirata credendoli invece rinchiusi nei lager sovietici³⁰⁸. Nel corso

³⁰⁶ Cfr. M. Franzinelli, R. Bottoni, *Chiesa e guerra dalla benedizione delle armi alla «Pacem in Terris»*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 113 ss.

³⁰⁷ Il governo Parri aveva sancito per i cappellani militari la revoca delle pensioni relative alla partecipazione al conflitto civile spagnolo. Tuttavia, con la legge n. 178 del 6 maggio 1953, fu stabilito che, a domanda, gli appartenenti alla disciolta Milizia potessero riottenere le decorazioni e i benefici conseguiti. Sull'azione di governo in tal senso di Ferruccio Parri, v. *amplius* F. De Lucia, *L'Italia negli anni del centrismo. 1947/1958*, Acropoli, Roma 1990, pp. 131-153.

³⁰⁸ Cfr. M. Franzinelli, *Religione e guerra fredda: i cappellani militari e il problema dei prigionieri italiani nell'Unione Sovietica*, in «Studi piacentini», n. 16, 1994, pp. 453-480, e v. *amplius* M.T. Giusti, *I prigionieri italiani in Russia*, Il Mulino, Bologna 2003. In tal senso, ebbe notevole rilievo il convegno dei cappellani militari reduci dalla Russia, che ebbe luogo dal 24 al 27 gennaio del 1947, nel quale i lavori congressuali furono strutturati attorno a tre temi precisi: i risvolti spirituali della campagna di Russia, la prigionia italiana nel territorio dell'Unione sovietica e l'atteggiamento sacerdotale nei confronti del comunismo ateo. Sul punto v. G.M. Turca, *La nostra prigionia*, Istituto tipografico editoriale, Milano 1948; G. Brevi, *Russia 1942-1945*, Garzanti, Milano 1955.

degli anni Cinquanta, l'attività dell'Ordinariato militare si conformò alla situazione della guerra fredda e si concretizzò in iniziative contro le formazioni partigiane di sinistra e, in particolare, contro l'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

L'ultima battaglia condotta da mons. Ferrero, in occasione delle elezioni politiche del 3 giugno 1953, fornì sostegno alla riforma in senso maggioritario del sistema elettorale³⁰⁹, nel tentativo di consolidare un modello centrista con il quale la Democrazia cristiana, almeno secondo taluni, avrebbe dovuto attuare l'indirizzo politico dettato dal Vaticano. Ferrero esortò infatti tutti i cappellani militari, affinché la Democrazia cristiana e le liste ad essa collegate riportassero la maggioranza assoluta dei suffragi, in modo da evitare una concentrazione di voti a sinistra, considerata una grave colpa da punire con gravissime sanzioni spirituali dalla Chiesa, e, nel contempo, evitare una dispersione di voti verso destra, a vantaggio di forze politiche inefficaci e corrosive del sistema politico-istituzionale. La sconfitta poi della coalizione di governo fu tale che la Santa Sede fece comprendere a mons. Ferrero l'opportunità di dimettersi, con l'abbandono della carica da parte del presule nel novembre del 1953³¹⁰.

La Santa Sede designò ai vertici dell'Ordinariato militare Arrigo Pintonello, già capo del servizio di assistenza spirituale al Corpo di spedizione italiana in Russia. Pintonello era un religioso di mentalità reazionaria, che proveniva da una famiglia legata in modo molto stretto al regime fascista. La strategia centrista e confessionale di Ferrero, che aveva guardato alla Democrazia cristiana come un interlocutore che avrebbe dovuto essere guidato dai vertici della Santa Sede, fu ribaltata dalla linea filofascista e littoria inaugurata dal nuovo Ordinario. Le direttrici della sua politica ecclesiastica accentuarono l'impegno anticomunista, perché i cappellani militari furono incaricati del controllo sui giovani chiamati alla leva sia sul piano religioso, che su quello politico, mediante il contrasto nelle caserme di ogni insorgente elemento proveniente dalla sinistra ideologica. Segnali isolati di una presenza acattolica tra le file delle forze armate, incarnate

³⁰⁹ La legge elettorale del 1953, conosciuta come *legge truffa*, perché così ribattezzata nel corso della campagna elettorale, modificò di fatto il sistema elettorale basato sul proporzionale puro, in vigore dal 1946. Essa introdusse un premio di maggioranza, che consisteva nell'assegnazione del 65% dei seggi alla Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste tra esse collegate, che avesse superato la metà più uno del totale dei voti validi. Promulgata nel marzo del 1953 e in vigore per le elezioni politiche del 3 giugno dello stesso anno, sia pure senza produrre effetti, essa fu abrogata con la legge del 31 luglio 1954, n. 615. Sul punto, cfr. Legge 31 marzo 1953, n. 148, *Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948*, n. 26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1953, n. 75.

³¹⁰ Cfr. M. Franzinelli, *Epurazione, smobilitazione e riassetto del clero castrense italiano (1945-1948)*, in «Il Presente e la Storia», n. 53, giugno 1998, pp. 51-53; M. Rosa, *Clero e società italiana nell'Italia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, pp. 43-123.

da giovani militari aderenti a gruppi protestanti, destarono molte preoccupazioni e vennero affrontate con soluzioni talvolta punitive. Si saldò un'alleanza con i centri del militarismo, il cui prodotto più eloquente fu la campagna di schedatura avviata dal generale Giovanni De Lorenzo nelle caserme, dove la testimonianza evangelica ormai si schierava esplicitamente con coloro che contestavano la politica dei governi di centro e individuavano per la società italiana dei modelli di matrice militarista. Per favorire, infatti, le vocazioni ecclesiastiche tra il personale militare, mons. Pintonello istituì la fondazione dell'Accademia dei Cappellani militari, con sede a Roma³¹¹. La legge n. 512 del 1 giugno 1961³¹² sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani militari segnò il culmine della stagione di rafforzamento dell'Ordinariato militare per l'Italia, al quale seguì un ventennio di discussioni sulla stessa ragion d'essere dell'organismo ecclesiastico-militare. I fermenti, poi, legati alle discussioni del Concilio Vaticano II, con l'insistenza sul tema della pace, provocarono non poche frizioni e attriti tra i cappellani militari e una parte del clero ordinario³¹³.

Agli inizi del 1966, la carica di Ordinario militare fu affidata a mons. Luigi Maffeo, che istituì il Consiglio pastorale centrale in seno alla struttura da lui diretta. Colpito da incurabile malattia, nel maggio del 1971 l'alto prelato fu

³¹¹ Cfr. M. Guasco, *Il prete dall'Ottocento al Vaticano II: tra storia e storiografia*, in G. Martina, U. Dovero (a cura di), *I grandi problemi della storiografia civile e religiosa*, Dehoniane, Roma 1999, pp. 299-322.

³¹² Le norme contenute nelle disposizioni della legge del 1961 confermarono, ampliandolo e innovandolo, l'impianto legislativo di base della previgente legislazione del 1936, stabilendo che "Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari". L'Ordinario militare e il Vicario generale militare vennero assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori, invece, vennero assimilati al grado di tenente colonnello. Il personale ecclesiastico - militare manteneva la competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e il loro impiego consisteva ufficialmente "nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare". Nella tabella organica dei religiosi con le stellette in servizio permanente effettivo, annessa al provvedimento, furono stabiliti i relativi organici per ciascuna forza armata: "A) Primi cappellani militari capi: N. 23, di cui 12 impiegati presso l'Esercito, 5 presso la Marina, 4 presso l'Aeronautica, 1 presso la Guardia di finanza e 1 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; B) Cappellani militari capi e cappellani militari addetti: N. 179, di cui 110 impiegati presso l'Esercito, 17 presso la Marina, 21 presso l'Aeronautica, 12 presso la Guardia di finanza e 19 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza". Cfr. Legge 1 giugno 1961, n. 512, *Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 1961, Anno 102° - Numero 159.

³¹³ Sul punto, v. *amplius* M. Guasco, *Storia del clero in Italia dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 65 ss.

sostituito da mons. Mario Schierano, già cappellano militare durante la seconda guerra mondiale e internato in un lager tedesco dal 1943 al 1945, sotto il quale ebbe luogo, nel 1975, la celebrazione a Roma dell'Anno santo internazionale dei militari, alla presenza di tutti i vicari castrensi. Gli anni Ottanta, con mons. Gaetano Bonicelli alla carica dell'Ordinariato militare, segnarono la sostanziale uscita dell'organismo ecclesiastico-militare da una posizione d'emergenza e la sua affermazione come una realtà consolidata, non più minacciata dalle politiche dei governi nazionali in carica intese ad esautorarlo.

La revisione del Concordato del 18 gennaio 1984 ebbe a confermare le prerogative dei cappellani militari, la cui funzione è stata rafforzata con l'approvazione degli Statuti dell'Ordinariato militare in Italia del 6 agosto 1987³¹⁴. Significativa, in tal senso, fu l'opera di Giovanni Paolo II, molto più aperto del pontefice Paolo VI ad una politica di valorizzazione dei sacerdoti con le stellette, che si cristallizzò nell'aprile del 1986, quando il pontefice promulgò la Costituzione apostolica *Spirituali Militum Curae*³¹⁵. Durante l'amministrazione ecclesiastico-militare di Bonicelli, dal 1981 al 1989, i cappellani militari hanno assistito le forze armate dislocate in Libano, e, successivamente, nei teatri operativi in Iraq e in Afghanistan. Nel dicembre del 1989, fu nominato Ordinario militare mons. Giovanni Marra, poi sostituito nel gennaio del 1986 da mons. Giovanni Mani. A mons. Angelo Bagnasco, nominato nel giugno del 2003, è succeduto dopo tre anni mons. Vincenzo Pelvi. Attualmente, l'Ordinariato militare per l'Italia è affidato alle cure di mons. Santo Marciànò, in carica dal 10 ottobre del 2013³¹⁶.

Il nuovo ruolo dei cappellani militari nelle Forze armate

L'attuale disciplina per l'assistenza spirituale per il personale delle forze armate, affidata a sacerdoti cattolici inquadrati come cappellani militari, è tuttora regolamentata da fonti unilaterali statali, secondo la tradizione legislativa che risale al periodo della prima guerra mondiale, confermata anche in età repubblicana prima con la legge 1 giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani militari e poi dal Codice

³¹⁴

V.

Statuti

in

http://www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it/arcidiocesi_ordinariato_militare_per_l'Italia_/00004891.

³¹⁵ Cfr. Costituzione apostolica, *Spirituali Militum Curae - Per una più efficace cura spirituale dei militari*, 24 aprile 1986, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1986.

³¹⁶ L'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione del Pontefice, è equiparato nell'ordinamento militare al grado e al rango di generale di corpo d'armata. Il Vicario generale militare è invece equiparato al grado di maggiore generale. Cfr. art. 1533, *Direzione del Servizio di assistenza spirituale*, Titolo III, Libro V, Codice dell'ordinamento militare.

dell'ordinamento militare, che ha razionalizzato la disciplina dell'assistenza spirituale al personale militare³¹⁷. Nella prospettiva di una riforma dell'intera materia, si dovrebbe comunque anche tener conto delle garanzie previste nei protocolli di intesa con le altre confessioni religiose, così come della garanzia di libertà religiosa garantita dal testo della Carta costituzionale³¹⁸.

La nuova configurazione e il nuovo assetto della società contemporanea spingono infatti verso un adeguamento del servizio di assistenza spirituale alle forze armate aperto anche a fedeli di altre confessioni, in una prospettiva dunque pluriconfessionale, che possa consentire l'introduzione organica di cappellani militari anche di altre confessioni religiose in relazione alle diverse declinazioni della fede stessa³¹⁹. Il servizio di assistenza religiosa nelle istituzioni militari è previsto infatti nei vari paesi secondo modalità diverse, le quali riflettono le peculiarità storiche e culturali dei rispettivi paesi in cui esso viene esercitato³²⁰. Tuttavia, nel corso degli ultimi decenni, in forza delle modifiche agli ordinamenti e grazie alla partecipazione dei paesi europei a un sistema di politica di difesa e di sicurezza comune, sono emerse alcune condivise linee di tendenza. In particolare, il passaggio da un esercito di leva a una formazione militare di tipo professionale ha avuto risvolti significativi anche in tema di assistenza religiosa al personale militare. Se il sistema della coscrizione obbligatoria, infatti,

³¹⁷ V. Titolo III, Libro V, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'Ordinamento militare*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 dell'8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 84.

³¹⁸ "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (cfr. art. 19 Cost.). Da ciò si evince dunque il carattere eminentemente laico dello stato, che riconosce la libertà di religione e delle rispettive confessioni religiose, non esprimendo alcuna preferenza e non attribuendo ad alcuna di esse la qualifica di religione ufficiale di stato. Lo stato confessionale, invece, riconosceva un culto esclusivo come sola religione di stato e assumeva atteggiamenti di repressione o di semplice tolleranza verso le altre confessioni. Il Regno d'Italia era appunto uno stato in tal senso confessionale, perché nell'articolo 1 dello *Statuto albertino* era espressamente previsto che "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi". Nei Patti Lateranensi firmati dallo stato italiano e dalla Chiesa cattolica del 1929 veniva ribadito lo stesso concetto. Solo con il nuovo Concordato del 1984 si è abbandonato questo principio e si è affermata l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, in aderenza ai principi espressi dalla Carta costituzionale. Sul punto, v. *amplius* C. Cardia, *La riforma del Concordato: dal confessionarismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino 1980, pp. 113 ss.; N. Fiorita, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in «Diritto e Religioni», 2011, n. 2, pp. 380 ss.

³¹⁹ Sul punto v. *amplius* M. Canonico, *L'assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Il Diritto ecclesiastico, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Cillo, U. Turchi, Giappichelli, Torino 2014, pp. 770 ss.

³²⁰ Sul regime di natura giuridica circa l'assistenza religiosa nelle Forze armate in Europa, v. N. Doe, *Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction*, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 203 ss.

comportava un reclutamento stabile e richiedeva in tempo di pace forme organizzative capillari e diffuse per compagini militari destinate a presidiare in maniera stanziale le frontiere, dove il servizio di assistenza spirituale rispondeva pertanto non solo ad esigenze di conforto dello spirito, ma anche di autentica e genuina formazione umana per migliaia di giovani sottratti alle loro famiglie e ai loro abituali ambiti di vita quotidiana, nella società militare post-moderna le cose sono profondamente cambiate.

L'attuale modello delle forze armate, infatti, che ha carattere professionale e che è basato su contingenti molto più ridotti rispetto al passato e caratterizzato dall'esercizio di compiti e mansioni sempre più specializzati, come richiedono gli attuali *standard* di difesa di tutti i paesi occidentali, suggerisce una modificazione e una evoluzione del tradizionale ruolo dei cappellani militari. Il servizio ad essi richiesto, dunque, non è più solo di carattere stanziale come in passato, ma implica sempre più frequentemente il coinvolgimento del personale religioso nelle missioni militari all'estero e l'imbarco a bordo di navi militari per lunghi periodi nell'esercizio delle operazioni fuori area per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Esso, pertanto, tende ad assumere un carattere più impegnativo dal punto di vista umano e pastorale, poiché il loro servizio non risponde più alla sola richiesta di carattere morale e spirituale, ma si estende a un ambito esistenziale molto più specializzato e professionale rispetto al passato, atteso il fatto che le situazioni e i contesti ambientali in cui si trovano a operare le missioni militari all'estero, a partire dagli anni Ottanta con la missione in Libano, ed alle quali sono aggregati i cappellani militari, sono molto più complesse e articolate di un tempo. Rispetto al quadro storico tradizionale, pertanto, è certamente diminuito il fabbisogno organico di personale religioso in seno alle istituzioni delle forze armate, ma sono di contro aumentati gli *standard* qualitativi e la specifica preparazione richiesta al personale religioso con le stellettes³²¹, con particolare riguardo alla formazione circa il diritto umanitario.

Conclusioni

Molti paesi di tradizione cristiana, tra cui appunto l'Italia, hanno adottato da un punto di vista storico, mantenendolo anche nella più stretta contingenza della contemporaneità, un modello di inquadramento organico dei cappellani militari fondato sull'assimilazione degli stessi agli ufficiali delle forze armate, nel rispetto del rango e dei gradi stabiliti dalla gerarchia militare.

Questo modello per molto tempo ha rappresentato una necessità determinata dalle peculiari condizioni di vita e dalla disciplina tipiche

³²¹ Sul tema v. *amplius* P. Cavana, *Cappellani militari e prospettive di riforma*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 9/2016, 7 marzo 2016, pp. 1-31.

dell'organizzazione militare. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, l'affermazione del principio della laicità dello stato avrebbe reso superata questa tradizionale impostazione paradigmatica, poiché "una integrazione così forte, di tipo economico, gerarchico e disciplinare nelle Forze armate non è coerente né con lo Stato laico, né con la funzione spirituale affidata ai cappellani"³²². Altra parte della dottrina, in modo ancora più radicale, ha sostenuto che un simile modello dovrebbe essere sostituito da un sistema nuovo e diverso, nel quale i cappellani militari non verrebbero più a essere inquadrati nella gerarchia militare, ma eserciterebbero le loro funzioni "come dipendenti civili dell'amministrazione militare"³²³, al fine di evidenziare la loro completa estraneità riguardo alle funzioni tipiche dell'apparato militare dello stato, esplicitando dunque quelle funzioni di carattere eminentemente religioso e non assimilabili ad alcuna delle funzioni proprie dello *status* militare³²⁴.

Il modello storico di riferimento potrebbe sembrare quello della Francia, che durante la Terza Repubblica nel 1874, nel quadro di un progetto di incisiva laicizzazione della legislazione e delle istituzioni nazionali, decise di abrogare la figura dei cappellani militari, sebbene intendesse continuare ad assicurare mediante fondi pubblici uno specifico servizio di assistenza religiosa, con ministri dei vari culti assegnati ai presidi militari posti al di fuori della città, ma senza alcuna distinzione di carattere gerarchico³²⁵. Questa impostazione ha ispirato la riforma del servizio di assistenza religiosa presso le forze armate in Spagna, che erano caratterizzate da una decisa impronta confessionista che ebbe il suo culmine nel periodo franchista. Introdotta dapprima con un Regio decreto del 1990³²⁶, la riforma ha stabilito che il personale di assistenza religiosa, anche quello cattolico, non è assoggettato alla condizione militare e svolge le sue funzioni in forza di un rapporto di servizio professionale, a carattere permanente

³²² Cfr. C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 421–424.

³²³ Cfr. V. Turchi, *Assistenza spirituale: quid novi dopo l'Accordo di Villa Madama?*, in *Annali 2002–2004*, Collana della Facoltà di Giurisprudenza Lumsa, a cura di G. Dalla Torre, Giappichelli, Torino 2005, pp. 373 ss.

³²⁴ Cfr. P. Consorti, *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1999/2, pp. 369–373, e Id. *L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano*, in *Codice dell'assistenza spirituale*, a cura di P. Consorti, M. Morelli, Giuffrè, Milano 1993, pp. 4 ss.

³²⁵ V. *Loi du 8 juillet relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire* e successive modificazioni, apportate dallo *Statut des aumôniers*, Arrêté du 15 juin 2012 portant organisation des aumôniers militaire, in <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/6/15/DEFD1221963A/jo/texte>.

³²⁶ Cfr. art. 3, *Real Decreto 1145/1990 de 7 de septiembre, poe el que se crea el servicio de asistencia religiosas en las Fuerzas Armadas y se se dicton normas sobre su funcionamiento*, in <http://www.arzobispadocastrense.com>

o temporaneo, regolato dalla legge³²⁷. L'obiettivo della riforma fu quello di rescindere un legame formale reputato molto stretto tra le forze armate spagnole e l'apparato ecclesiastico, mediante la rimozione dell'inquadramento gerarchico dei cappellani militari nelle forze armate dello stato. Anche in Italia, nel corso della XV legislatura, un gruppo di senatori aveva presentato un disegno di legge inteso ad abolire la figura dei cappellani militari e disciplinare *ex novo* la materia dell'assistenza spirituale alle forze armate. Il provvedimento, tuttavia, non è mai stato oggetto di discussione parlamentare, né è stato più riproposto nelle legislazioni successive³²⁸.

³²⁷ Cfr. Ley 17/1999, *Disposición final cuarta*.

³²⁸ Durante la XV legislatura, dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008, governo Prodi, in carica dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008, fu presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Silvestri, Donati, Palmeri, Ripamonti, De Petris, Tribaldi, Brisca, Menapace, D'Amico, Pisa Valpiano e Bonadonna. Comunicato alla Presidenza del Senato in data 13 marzo 2007, il provvedimento intendeva abolire la figura dei cappellani militari e disciplinare diversamente la materia dell'assistenza spirituale alle Forze armate. Il disegno di legge muoveva dall'iniziativa dell'associazione cattolica *Pax Christi*, che aveva posto con forza il tema della presenza dei cappellani militari tra il personale delle Forze armate dello stato. *Pax Christi*, infatti, già da tempo aveva sollevato la questione. Il 26 giugno del 1997, a Barbiana, in occasione del trentesimo anniversario della morte di don Lorenzo Milani, l'associazione cattolica aveva rilanciato il dibattito, non per sminuire il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, ma per rendere i cappellani militari più liberi, senza privilegi e senza stellette. Quelle stesse argomentazioni furono riprese dai proponenti del disegno di legge, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nella società contemporanea, come l'abolizione della leva obbligatoria, la professionalizzazione dell'esercito composto da volontari, il coinvolgimento dei soldati italiani in vari teatri operativi nelle missioni internazionali di pace e i nuovi e sempre più sofisticati sistemi d'arma utilizzati e sempre più in fase di studio e avanzamento tecnico-scientifico militare. I proponenti suggerivano di adottare anche per i cappellani militari delle Forze armate un mero ruolo di presenza esclusivamente spirituale, sul modello della polizia di stato e degli istituti penitenziari, dove i cappellani non sono affatto inquadrati nelle rispettive strutture ordinarie di questi apparati dello stato. Il loro, dunque, avrebbe dovuto configurarsi in buona sostanza come un ministero di accompagnamento spirituale, svincolato dall'investitura delle stellette e dalla gerarchia della disciplina militare, assolutamente autonomo "dal lauto stipendio e dai privilegi dovuti al fatto che si è parte di una gerarchia militare". Nella relazione illustrativa di corredo al disegno di legge, veniva appunto evidenziato il fatto che "Un ordinario militare con il grado di generale forse è un po' troppo! Sarebbe come equiparare ai più alti gradi dirigenziali della Polizia di Stato o ai direttori delle carceri o ai primari degli ospedali i preti che offrono in quelle strutture pubbliche un servizio di assistenza spirituale, ora svolto peraltro senza oneri per lo Stato. Perché allora non tornare ad essere preti come gli altri, inseriti in una diocesi come le altre? Perché affidare la cura pastorale dei militari alla parrocchia nel cui territorio sorge la caserma?". Nel salvare i diritti acquisiti dei religiosi con le stellette e nel disciplinare *ex novo* la materia, mediante la previsione di una delega al governo per l'adozione di un decreto legislativo, i proponenti osservavano convinti che: "È tempo ormai in una società in grande movimento, nel pieno di un'epoca contrassegnata da profonde trasformazioni sociali, immense trasmissioni di umanità dal sud al nord del mondo, con tutto un portato relativo al rimescolamento di culture, costumi,

religioni ed inevitabili tensioni che contagiano tutti i settori della società civile, di offrire risposte sempre più aderenti alle esigenze della nuova realtà che ci troviamo a vivere. Ed è proprio questo il fine del presente disegno di legge che intende disciplinare innovandolo e allargandolo, il concetto stesso di assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato arricchendolo del contributo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati secondo i principi dell'articolo 8 della Costituzione". Cfr. Senato della Repubblica, XV Legislatura, N. 1396, Disegno di Legge – *Disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate e abolizione della figura dei cappellani militari*, Atti parlamentari, Senato della Repubblica, n. 1396 – XV Legislatura – Disegni di Legge e Relazioni – Documenti, pp. 1-8.